

terminò i suoi lavori nel 1906, propose che le opere letterarie o artistiche di autori noti avessero di regola la tutela della legge, anche se non fosse stato fatto il deposito degli esemplari o delle riproduzioni relative, mentre tale deposito è richiesto soltanto per le opere postume, anonime, fotografiche e per quelle appartenenti ad enti morali determinati.

Aggiungo che la Convenzione internazionale di Berna, per la cui approvazione è stato presentato un disegno di legge, si è ispirata a quest'ordine di idee. Quindi non è difficile (non ne posso però assumere impegno formale in sede di interrogazione) che si vada verso la soluzione desiderata dall'onorevole Marangoni.

Auguro che ciò avvenga, e spero che anche egli si metterà all'opera perchè questa soluzione sia adottata.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARANGONI. Sapevo benissimo che gli autori italiani sono sotto la giurisdizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come i cavoli e le carote; ma mi sono permesso di interrogare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, inquantochè io non lamento una deficienza della nostra legislazione a tutela dell'arte figurativa, ma l'applicazione che i magistrati fanno delle leggi esistenti.

Noi siamo qui appunto oggi a discutere la Convenzione di Berlino, che devè confermare la Convenzione internazionale di Berna sopra i diritti di autore. Orbene: uno degli articoli di questa convenzione, come riconosceva l'onorevole sottosegretario di Stato, fissa in modo assoluto e perentorio che le opere esposte nelle pubbliche mostre non s'intendono pubblicate e non devono assolutamente sottostare a quella presentazione delle copie a non so quale ufficio governativo con relativo pagamento di cinque lire, come venne richiesto dai magistrati di Milano e di Torino.

Dunque, si tratta soltanto, onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia, di richiamare i vostri magistrati al rispetto delle leggi. (*Commenti*). Non soltanto essi hanno negato la legittimità della proprietà artistica, ma hanno consacrato in una sentenza di Bergamo il diritto di riprodurre, come opera esposta in una mostra, un'edizione precedente dell'opera medesima. Il fatto avvenne nei rapporti del pittore Dall'Oca Bianca, come il collega Fradeletto non può ignorare.

Io non voglio certamente risolvere la questione grave e complessa in questa sede di interrogazione.

Mi limito a richiamare la vostra attenzione, onorevole sottosegretario di Stato, sopra quelle sentenze deplorabili, augurandomi anch'io che un altro grado di giudizio venga a riformare quei giudicati che sono dolorosi e oltraggiosi alla dignità dei nostri artisti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Discussione del disegno di legge: Approvazione, con determinate riserve, della Convenzione firmata a Berlino tra l'Italia e altri Stati il 13 novembre 1908, con la quale si modificano: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo addizionale e il protocollo di chiusura di pari data, nonchè l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmati a Parigi il 4 maggio 1896.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Approvazione, con determinate riserve, della Convenzione firmata a Berlino tra l'Italia e altri Stati il 13 novembre 1908, con la quale si modificano: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, compresi l'articolo addizionale e il protocollo di chiusura di pari data, nonchè l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmati a Parigi il 4 maggio 1896 ».

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 46-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Non voglio discutere ora tutta questa importantissima convenzione di Berlino (1909) che regola i rapporti internazionali della proprietà letteraria, ma fare semplicemente due domande agli onorevoli ministri proponenti e all'egregio relatore.

Non ricerco il perchè del lungo indugio di cinque anni nel presentare questa convenzione alla Camera, quando già si avvicinano i termini per rinnovarla, ma domando semplicemente notizia della novità relativa al diritto di traduzione che tanto interessa la proprietà letteraria riservata agli autori. Prima di tutto però mi compiaccio, pren-